



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 184 del 23/06/2022 – 22/07/2022 Udienza pubblica del 21/06/2022
Massima:	Titolo Bilancio e contabilità pubblica – Giudizi per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato – Decisione delle sezioni riunite della Corte dei conti, in sede giurisdizionale, in speciale composizione, in accoglimento del ricorso proposto dalla Procura Generale presso la Sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana avverso la decisione di parifica del rendiconto per l'esercizio finanziario 2019 della Regione Siciliana – Lamentata lesione delle attribuzioni costituzionali e statutarie della Regione, nonché violazione del principio di leale collaborazione – Spettanza allo Stato, e per esso alle richiamate sezioni riunite della Corte dei conti, del potere di esercitare la funzione giurisdizionale e adottare la citata decisione – Rigetto dei ricorsi. Testo È dichiarato che spettava allo Stato – e per esso alla Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione – esercitare la funzione giurisdizionale e conseguentemente adottare la decisione resa pubblica, all'udienza del 7 ottobre 2021, con la lettura del dispositivo, e poi emessa con la sentenza n. 20/2021/DELC, depositata in data 17 dicembre 2021 e notificata dall'Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana in data 21 dicembre 2021, in relazione al ricorso n. 740/SR/DELC, proposto ex art. 11, comma 6, lettera e), dell'Allegato 1 (Codice di giustizia contabile) del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), dalla Procura generale presso la sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana, avverso la decisione di parifica del rendiconto della Regione Siciliana (n. 6/2021/SS.RR./PARI), resa dalle Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione Siciliana, a seguito dell'entrata in vigore della legge della Regione Siciliana 30 settembre 2021, n. 26 (Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019 e del rendiconto consolidato dell'esercizio 2019 di cui al comma 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118). Con entrambi i ricorsi (con il primo dei quali viene chiesto che sia annullato il dispositivo della sentenza, letto all'udienza del 7 ottobre 2021, e con il secondo



	l'intera sentenza), la Regione Siciliana chiede alla Consulta di dichiarare che non spettava allo Stato – e per esso alla Corte dei conti, sezioni riunite, in sede giurisdizionale, in speciale composizione – una volta approvato con legge regionale 30 settembre 2021, n. 26 il rendiconto generale regionale per il 2019, «l'esercizio della funzione giurisdizionale» e, conseguentemente, il potere di adottare la decisione di cui al dispositivo reso all'udienza del 7 ottobre 2021, nonché alla sentenza n. 20/2021/DELC. Occorre precisare come l'oggetto specifico della decisione delle Sezioni riunite in speciale composizione non è la legge regionale di approvazione del rendiconto, ma il risultato di amministrazione e cioè i saldi contabili che lo rappresentano in un determinato momento e, pertanto, tale decisione, impugnata con i due ricorsi in esame, non interferisce con la competenza che l'art. 19 dello statuto della Regione Siciliana attribuisce all'Assemblea regionale ad approvare con legge il rendiconto generale della Regione e, conseguentemente, non determina alcuna lesione delle sue attribuzioni, né vulnera il principio di leale collaborazione. Non esiste, quindi, alcuna sovrapposizione tra l'esito del giudizio delle Sezioni riunite in speciale composizione, inerente alla legittimità/correttezza degli specifici dati contabili, e la legge regionale di approvazione del rendiconto generale, da intendersi quale adempimento essenziale in relazione alla responsabilità nei confronti degli elettori e degli altri portatori di interessi (sentenze n. 246 del 2021 e n. 49 del 2018). La rendicontazione – come più volte affermato dalla Corte – costituisce «presupposto fondamentale del circuito democratico rappresentativo», in quanto assicura «ai membri della collettività la cognizione delle modalità [di impiego delle risorse e [de]i risultati conseguiti da chi è titolare del mandato elettorale] (sentenza n. 184 del 2016)» (sentenza n. 18 del 2019). Vanno conseguentemente respinti i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalla Regione Siciliana.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Dispositivo della sentenza della Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, 17 dicembre 2021, n. 20/2021/DELC, letto all'udienza del 7 ottobre 2021, e la Sentenza n. 20/2021/DELC, del 17 dicembre 2021. Parametri costituzionali Artt. 5, 118 e 120, della Costituzione; Art. 19, terzo comma, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

Redattore: Alessandra Ferrante
Visto: Avv. Bologna

